

COMUNE DI COMMEZZADURA

STATUTO

Delibera n. 39 del 29/10/1998.

TITOLO I I PRINCIPI

- ART. 1 - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Commezzadura è costituito dai territori delle Comunità di Mestriago, Almazzago, Piano, Mastellina e Deggiano. E' sorto ad iniziare dall'anno 1969 un villaggio turistico denominato "Costa Rotian" dal nome del declivio su cui si erge.

2. Il Comune di Commezzadura confina con i territori dei seguenti Comuni:
Dimaro - Monclassico - Malè - Rabbi - Mezzana e Pinzolo.

3. La sede del Comune è Mestriago. In questa frazione operano gli organi amministrativi e gli uffici comunali. Gli eventuali uffici, di cui il Consiglio comunale decida l'istituzione, potranno essere istituiti in altre località del territorio comunale.

4. Lo stemma del Comune raffigurante un abete in campo azzurro sormontato da cinque stelle, è la rappresentazione delle cinque frazioni strettamente legate all'economia del territorio montano.

5. Il gonfalone ha forma di bandiera con drappo di colore bianco rettangolare accostato lateralmente da due fasce di rosso, caricato al centro dallo stemma comunale munito dei suoi ornamenti e dalla scritta : "Comune di Commezzadura".

- ART. 2 - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Il Comune di Commezzadura è Ente autonomo locale. Lo stesso ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

2. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune.

3. Le funzioni degli organi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitati in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della Legge.

4. Per l'interesse della comunità, gli Organi del Comune :

- assicurano la promozione dei valori culturali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni;
- tutelano i valori religiosi e sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e di ogni forma di associazione di volontariato, per una più compiuta formazione dei cittadini;
- proteggono e accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio.
- valorizzano il patrimonio storico, artistico, gli edifici del culto esistenti nel Comune, nonché le tradizioni culturali.

5. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo evolutivo della Società civile, assicurando costante coerenza fra le norme dello Statuto e le condizioni sociali, economiche e civili dei cittadini.

6. Il Comune riconosce che la gestione separata dei beni d'uso civico è di competenza delle singole AA.SS.UU.CC. di Mestriago, Almazzago, Mastellina, Deggiano e Piano nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge vigenti in materia.

- ART. 3 - FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, morale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed ai principi generali della Costituzione.

2. Rappresenta e cura gli interessi della propria comunità promuovendo la collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politico-amministrative.

3. Persegue la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, religiose ed economiche presenti nel proprio territorio per assicurare alla collettività una migliore qualità della vita.

4. Concorre alla salvaguardia dell'ambiente ed alla riduzione dell'inquinamento al fine di assicurare l'uso delle risorse alle generazioni future.

5. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere solidale di mutualità.

6. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali ed attraverso rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

7. Realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, coordinando la propria attività con gli altri Enti territoriali e, in particolare, con l'Unione di Valle, con la Provincia e con la Regione.

8. Promuove la solidarietà nella comunità locale rivolgendosi, in particolare, alle fasce di popolazione più deboli e svantaggiate, con specifico riferimento agli anziani, ai minori, ai giovani ed agli invalidi, attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi o servizi ad esse specialmente rivolti.

9. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale, mediante le forme ed i modi più idonei ed opportuni.

10. L'attività comunale si ispira a criteri di economicità, di pubblicità, di partecipazione e collaborazione con altri Comuni della Valle allo scopo di arrivare ad una programmazione socio economica e di sviluppo del territorio comunale ed in armonia con le altre realtà istituzionali, ponendosi come obiettivo un'organica Unione di Valle che soddisfi pienamente le esigenze complessive dell'intera popolazione della Valle di Sole e di ogni singolo Comune.

TITOLO II **GLI ORGANI ELETTIVI**

CAPO I. CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 4 - **FUNZIONI**

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità comunale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali, quale organo di governo e indirizzo, nonché di controllo politico-amministrativo.

2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla Legge regionale e le altre previste, nell'ambito della Legge, dallo Statuto.

3. Stabilisce gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

4. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al Comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, nei casi espressamente stabiliti dalla Legge, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi. Approva gli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni previsti dallo statuto aziendale dal regolamento.

5. Nell'esercizio del controllo politico-amministrativo, il Consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo Statuto, gli indirizzi generali, gli atti fondamentali e di programmazione.

6. Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

7. Con l'approvazione degli atti fondamentali, il Consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale il Consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

8. Il Consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

9. Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal Sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, ai sensi dell'art. 16, comma 3, il Consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

10. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio istituisce osservatori e si dota di altri strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del Collegio dei Revisori dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione, di cui all'art. 53.

- ART. 5 - CONSIGLIERI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Essi rappresentano la Comunità comunale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio. Tuttavia, sono esenti da responsabilità i Consiglieri che dal verbale risultino assenti o contrari.

4. Il Consigliere, che per i motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia riportato a verbale.

5. Il Regolamento disciplina l'esercizio da parte dei Consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni o proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai Consiglieri a norma di Legge, Statuto o Regolamento.

6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei Consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.

7. Ai Consiglieri spetta un'indennità di presenza determinata in ragione del 60 % del massimo fissato dalla Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni.

8. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

- ART. 6 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1. Il Regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Quando un quinto dei Consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai Consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei Consiglieri comunali assegnati.
7. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 7 Consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede la seduta.^(*)
10. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma ¹senza diritto di voto.
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari

^(*) deliberazione n. 21 dd. 11/07/1994; Osservazioni della Giunta Provinciale atto n. 4379/1-B dd. 05/08/1994 : "L'intervento dei funzionari di segreteria deve essere limitato ad attività meramente materiali, in quanto il segretario non può delegare ad altri, in tutto o in parte, la funzione di verbalizzazione".

del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

12. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la Legge o il Regolamento, esse debbano essere segrete.

13. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento.

- ART. 7 - INIZIATIVA E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a ciascun Consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio, che, al fine di agevolare la conclusione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle Commissioni permanenti per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e, nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

6. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

2
3

- ART. 8 - NOMINE CONSILIARI

1. Qualora per disposizione di Legge o Regolamento debba essere nominato un Consigliere comunale, il Consiglio procede mediante elezione tra i suoi componenti, senza ulteriori formalità.

2. Nei rimanenti casi, le candidature sono presentate al Sindaco dai Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, secondo le regole e con le modalità stabilite dal Regolamento.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento. Quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

2
3

- ART. 9 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo, con il consenso di questo.
2. Il Regolamento può determinare un numero minimo di Consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, nonché le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei Consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
4. Con il Regolamento sono definiti i mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

- ART. 10 - CONFERENZE DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei Capi gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. Il Regolamento del Consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari permanenti e la Giunta comunale.

- ART. 11 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella di convalida degli eletti.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che le rappresentano complessivamente tutti i Gruppi.
3. I Gruppi designano e comunicano al Sindaco i componenti delle Commissioni, in proporzione alla loro consistenza numerica, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma.
4. La conferenza dei Capi gruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da raggiungere la composizione richiesta.

5. Il Sindaco iscrive la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio comunale. All'elezione si provvede con voto palese.

6. Ciascuna Commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal Regolamento.

7. Il Sindaco e gli Assessori possono, e se richiesti debbono, partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla Legge e dal Regolamento.

9. Il Regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle Commissioni.

- ART. 12 - COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO

1. E' costituita la Commissione Statuto e Regolamento, composta da un rappresentante per ogni Gruppo costituito, con il compito di esprimere pareri sull'interpretazione dello Statuto e del Regolamento da presentare al Consiglio comunale e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal Regolamento.

- ART. 13 - COMMISSIONI DI STUDIO E DI INDAGINE

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il Regolamento assegna alla Commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

CAPO II. SINDACO E GIUNTA COMUNALE

- ART. 14 - SINDACO

1. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta il comune e la comunità, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali espressi dal Consiglio e delle deliberazioni della Giunta.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti.
4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

- ART. 15 - FUNZIONI

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del Giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la Conferenza dei Capi gruppo.
2. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli Assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli Assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risultino necessari.
3. Quando lo richiedono ragioni particolari può, sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi.
4. Impartisce direttive al Segretario comunale.
5. Con il concorso degli Assessori, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Convoca periodicamente conferenze interne di servizio per la verifica dello stato di attuazione del programma e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.
6. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta, ferme restando le relative autonomie dirigenziali o gestionali.
7. Rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma. Stipula le Convenzioni amministrative con altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali.
8. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso

comunque denominati, che la Legge, lo Statuto o i Regolamenti non attribuiscono alla competenza della Giunta, del Segretario o dei dirigenti.

9. Rilascia gli attestati di notorietà pubblica.

10. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

11. Quale Ufficiale di Governo svolge le funzioni stabilite dalla Legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

- ART. 16 - DELEGHE

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti esclusivamente agli Assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2. Può delegare un Assessore o un Consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate contestualmente ai Capigruppo ed al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

- ART. 17 - POTERI SOSTITUTIVI

...omissis...

- ART. 18 - VICE SINDACO

1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori facenti parte della Giunta Comunale il proprio rappresentante. Questo lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

2. Il Vice Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico e che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge e dallo Statuto.

3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'Assessore più anziano di età o, in mancanza di Assessori, il Consigliere più anziano di età.

- ART. 19 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è l'organo di governo del Comune. Essa opera per l'attuazione del programma, nel quadro degli indirizzi generali espressi dal Consiglio negli atti di sua competenza.

2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco, nominati dal Sindaco. Può essere nominato alla carica di Assessore, sempre entro il numero massimo, un cittadino non Consigliere, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nonché di particolare competenza e qualificazione.

- ART. 20 - COMPETENZE

1. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al Segretario, ai dirigenti.

2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.

3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

- ART. 21 - ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dal D.P.G.R. 13 gennaio 1995, n. 1/L..

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

- ART. 22 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio.

2. La Giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la Legge.

3. Alle adunanze della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità.
(*)

4. Possono partecipare su invito alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, e per il tempo strettamente necessario, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società per azioni, Consorzi, Commissioni, nonché funzionari del Comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni.

- ART. 23 - ASSESSORI

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.

3. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, salvo che particolari norme di Legge lo prevedano, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti, e solo nei casi espressamente previsti da singole e particolari norme di Legge.

4. Gli Assessori non Consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri Assessori.

- ART. 24 - DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. In caso di dimissioni o di cassazione dall'ufficio di Assessore per altra causa il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima riunione successiva.

2. Ove il Sindaco proceda alla revoca ed alla sostituzione di uno o di più Assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

(*) deliberazione n. 21 dd. 11/07/1994; Osservazioni della Giunta Provinciale atto n. 4379/1-B dd. 05/08/1994: "Si deve ritenere che gli interventi del segretario diversi dal parere di legittimità siano condizionati alla richiesta del Sindaco o degli assessori interessati".

- ART. 25 -
VOTAZIONE DELLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva con voto palese per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

TITOLO III
L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 26 -
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. Gli uffici comunali sono strutturati secondo i seguenti settori:
 - a) Segreteria ed affari generali,
 - b) Ragioneria, tributi e personale,
 - c) Uffici demografici,
 - d) Servizi tecnici.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed hanno come obiettivo l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
3. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato dal Regolamento che ne fissa i criteri organizzativi e ne determina l'organigramma.
5. Nell'attuazione di tali criteri e principi il Segretario comunale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuove la massima semplificazione dei procedimenti, dispone l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
6. L'Amministrazione comunale assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione e aggiornamento riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

- ART. 27 -
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2. Il Segretario comunale cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

3. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal Regolamento:

- a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
- b) formulare gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
- c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumenti a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

4. Il Regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici e servizi comunali assegnata al Segretario.

5. Il Segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del Regolamento.

6. Le Commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa presiedere la gara svolgendo in essa le funzioni di ufficiale rogante, la Commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

7. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità. Qualora il Segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

8. Ferme le competenze specificatamente attribuite ad altri organi del Comune, i Regolamenti disciplinano l'esercizio da parte del Segretario delle proprie competenze.

9. Provvede agli atti di gestione del personale previsti dal Regolamento Organico.

TITOLO IV **I SERVIZI PUBBLICI**

- ART. 28 - **PRINCIPI**

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, valorizza la partecipazione degli utenti, riconosce il valore sociale dell'organizzazione del volontariato e della cooperazione, assicurando ad essi la partecipazione alla programmazione del servizio.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono sempre essere assicurate idonee forme di informazione, di partecipazione e di tutela degli utenti.

- ART. 29 - **FORME DI GESTIONE**

1. I servizi sono gestiti in economia ed in concessione e possono essere gestiti mediante forme collaborative previste dalla Legge.

2. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

- ART. 30 -

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti in economia i servizi che, per dimensione e tipologia, non richiedono strutture adeguate di autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e di finanziamento.

- ART. 31 - SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per le loro caratteristiche imprenditoriali, tecniche ed economiche, siano meglio organizzabili.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti di concorso ad appalto.
3. Gli obblighi del concessionario sono stabiliti nel disciplinare di concessione.
4. Il concessionario garantisce i diritti e le prestazioni che spettano agli utenti.

- ART. 32 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.
4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.
5. Sente la Giunta comunale degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.
6. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

TITOLO V
LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

- ART. 33 -
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con il Comprensorio, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati, avvalendosi, nei limiti della Legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

3. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse collettivo, ovvero l'esecuzione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali, con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con soggetti privati.

4. Le convenzioni devono specificare i fini, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti ed i reciproci obblighi e garanzie.

- ART. 34 -
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune, per la realizzazione di opere e di interventi che necessitano dell'attivazione di un procedimento di coordinamento e di integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo di programma è deliberato dalla Giunta comunale, previo consenso di massima del Consiglio.

3. L'accordo deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato, determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo, individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi e le fonti di finanziamento, assicurare il coordinamento dell'attuazione e ogni altro connesso adempimento.

- ART. 35 - CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.

3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nella seduta successiva.

4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

- ART. 36 - UNIONE DI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

TITOLO VI
LA PARTECIPAZIONE

- ART. 37 -
PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

1. Al fine di favorire una maggior collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione, una migliore trasparenza dell'azione amministrativa e l'imparzialità dei processi decisionali, il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente.

2. Il Comune si consulta con le associazioni sociali ed economiche nei settori di loro competenza su questioni di interesse della collettività.

3. Il Comune favorisce l'attività delle associazioni, sostiene e valorizza le libere forme associative e cooperative, la loro costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di promozione sociale, culturale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e religioso, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumenti di formazione dei cittadini.

4. Il Comune incentiva la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico.

5. L'Amministrazione comunale, a sostegno delle iniziative promosse da tali associazioni, potrà intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi.

- ART. 38 -
ISTANZE

1. Ogni residente nel Comune può inviare agli organi comunali istanze relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.

2. L'organo interpellato risponde alle istanze nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.

- ART. 38 bis - PETIZIONI

1. Almeno venti residenti o almeno tre associazioni iscritte all'albo da istituire con apposito regolamento possono inviare petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.

2. L'organo interpellato risponde alle petizioni nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.

- ART. 39 - CONSULTAZIONI POPOLARI E REFERENDUM

1. Iniziativa. Su materie rientranti nella propria competenza il Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può disporre il referendum popolare.

2. Il referendum propositivo e consultivo può essere richiesto anche dai cittadini mediante istanza firmata da :

- un numero pari ad almeno il 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune
- un numero pari ad almeno il 30% degli elettori iscritti nella frazione, ed aventi diritto di voto per l'elezione del Consiglio comunale, con firme autenticate da notaio, cancelliere della Pretura o dell'Ufficio di Conciliazione o dal Segretario comunale o da altro dipendente comunale autorizzato.

3. Il referendum deve avvenire sulla base di uno o di più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivocabile, e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale, ad esclusione di :

- a) materie che non rientrano nella competenza dell'amministrazione locale;
- b) questioni di natura religiosa;
- c) questioni elettorali e personali;
- d) argomenti che negli ultimi due anni hanno già formato oggetto di referendum popolari;
- e) questioni riguardanti la contabilità ed il sistema tributario del Comune.

4. Ammissione. La raccolta delle firme per l'istanza di referendum ad iniziativa popolare deve essere preceduta dal giudizio di ammissibilità espresso da un organo collegiale composto dal Segretario comunale e da due esperti designati dal Consiglio comunale entro 45 giorni dalla richiesta scritta di apposito comitato promotore composto da non meno di cinque cittadini aventi i requisiti di cui al 1° comma del presente articolo.

5. Ottenuta la conferma dell'ammissibilità e l'adesione minima richiesta nella successiva raccolta di firme come pure nel caso che il referendum stesso venga disposto dal Consiglio comunale, la proposta di referendum è presentata al Sindaco che provvede ad indire la relativa consultazione popolare entro 30 giorni per una domenica compresa nel successivo semestre.

6. L'avviso di convocazione del referendum deve contenere i quesiti chiaramente formulati, il luogo e l'orario della votazione.

7. Il referendum è valido quando vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto ed il referendum si intende approvato se ottiene oltre il 50% dei voti validi.

8. Effetti. Il referendum obbliga l'Amministrazione comunale, salvo discostarsi dalle risultanze del medesimo sulla base di adeguate motivazioni.

9. Il referendum popolare può essere limitato a determinate frazioni e unicamente su argomenti che direttamente interessano la sola frazione degli elettori che lo propongono; esso può essere effettuato di comune iniziativa da più amministrazioni comunali previo concordamento delle rispettive modalità.

- ART. 40 -

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

1. I residenti nel Comune, in numero di almeno 100 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredandole del parere del Segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. Il Sindaco sente i rappresentanti dei proponenti entro 15 giorni dalla trasmissione della proposta.

4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

- ART. 41 -

DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, si attiva per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi

dell'Amministrazione comunale e degli enti dipendenti. Esso opera in piena indipendenza ed autonomia, al di fuori di ogni dipendenza gerarchica o funzionale rispetto al altri organi del Comune.

2. La funzione di Difensore civico viene esercitata in base ad una convenzione stipulata con la P.A.T. per fruire dell'attività del Difensore Civico provinciale, in conformità delle disposizioni legislative in materia (L.R. 20.12.1982, n. 28). La convenzione deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore Civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso spettante al Difensore Civico ed i rimborsi spettanti all'Amministrazione convenzionata.

3. Il Difensore civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza, vigilanza o controllo da parte degli organi comunali, ferma restando la possibilità di revoca dall'ufficio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

- ART. 42 - DIFENSORE CIVICO INCARICATO

1. Qualora il Consiglio abbia deliberato la copertura dell'ufficio del difensore civico mediante convenzione con il Difensore civico provinciale la convenzione è stipulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta.

2. Essa deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto, nonché la determinazione del compenso spettante al Difensore civico e dei rimborsi spettanti all'Amministrazione convenzionata, nonché la facoltà di revoca dell'incarico per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

3. L'incaricato assume le funzioni di Difensore civico del Comune con il giuramento, da pronunciarsi secondo la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato, le leggi della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia di Trento, lo Statuto comunale, e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

- ART. 43 - ESTENSIONE DI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Ferme le limitazioni derivanti dalla legge, il regolamento può estendere specifici diritti di partecipazione a persone non residenti, che abbiano particolare collegamento con il Comune.

TITOLO VII I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 44 - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Il termine massimo entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento è di sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della domanda.

2. Il Consiglio comunale determina con Regolamento le regole di trasparenza per i procedimenti relativi: ad appalti per servizi, ad appalti per forniture e per opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative ed altri analoghi provvedimenti.

- ART. 45 - TERMINE DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine di cui all'art. 44, comma 1, è portato a conoscenza del pubblico mediante appositi avvisi negli uffici cui il pubblico accede per la richiesta del provvedimento.

- ART. 46 - TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1. Il Segretario comunale cura l'istruttoria del procedimento, in modo che esso si svolga con tempestività ed efficacia.

2. Eventuali richieste di documentazione integrativa sono rivolte al destinatario con un atto in cui sono rilevate tutte le carenze di documentazione riscontrate.

- ART. 47 - PARERI DEI RESPONSABILI

1. I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla Legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificamente motivati ed indicano contestualmente, ove esistano, i diversi possibili modi di realizzazione degli indirizzi politici dell'Amministrazione.

2. Quando si tratti di deliberazioni di Giunta formanti proposta al Consiglio, i pareri sono acquisiti al momento della deliberazione della Giunta.

3. Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono analiticamente indicate le ragioni.

- ART. 48 - FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

- lo Statuto

- i Regolamenti
- il bilancio pluriennale
- il bilancio ordinario e straordinario annuale
- i piani urbanistici
- tutti gli atti di pianificazione e programmazione del Comune
- ogni atto generale deliberato dal Consiglio comunale
- ogni altro atto di particolare interesse per la Comunità.

**- ART. 49 -
DIRITTO DI ACCESSO**

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune.
2. Sulla domanda di visione, nell'orario e con le modalità stabilite, si provvede immediatamente.
3. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine nei limiti della disponibilità dei mezzi.
4. Le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie per il pagamento delle somme dovute, sono disciplinate da apposito Regolamento.
5. Il Segretario comunale, nei casi previsti dalla Legge, oppone il rifiuto all'accesso ed al rilascio di copie con atto motivato e comunicato per iscritto entro quindici giorni.

TITOLO VIII **LA GESTIONE FINANZIARIA**

- ART. 50 - **CRITERI GENERALI**

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, proprie e trasferite, nell'ambito delle Legge sulla finanza pubblica.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla Legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto delle capacità contributiva degli utenti.

- ART. 51 - **BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle Leggi e dello Statuto, sulla base di apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

2. Il Comune delibera nei termini di Legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di

universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale programmatica e da un bilancio pluriennale, tutti redatti in modo da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di sola competenza di durata pari a quello della Provincia Autonoma di Trento.

4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.

5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Alla elaborazione della contabilità si perviene sulla base di una rilevazione generale del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente.

6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati.

7. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla Legge per approvazione da parte del Consiglio medesimo.

- ART. 52 -

FACOLTA' DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta, su richiesta ad invito.

2. Il Collegio dei Revisori esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.

3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.

4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

- ART. 53 -

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune dota i propri uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazioni e proposte rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.

2. Il Segretario comunale controlla la gestione al fine di:

a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'Amministrazione comunale

- b) rilevare, per ciascun ufficio, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
- c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.

3. I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della Giunta, sono messi a disposizione dei Revisori dei conti e presentati al Consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.

- ART. 54 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I relativi Regolamenti dovranno essere adottati dal Consiglio comunale entro un anno, ad esclusione del Regolamento interno del Consiglio comunale e del Regolamento di contabilità e di disciplina dei contratti che devono essere deliberati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Prima della loro approvazione verranno depositati per quindici giorni presso l'Ufficio di segreteria e verrà data informazione con avviso pubblico all'albo pretorio, onde consentire agli interessati la presentazione di osservazioni, memorie e proposte.

3. I Regolamenti resteranno pubblicati, dopo la definitiva approvazione, per quindici giorni all'albo pretorio e, conseguito il favorevole esame di legittimità da parte dell'organo di controllo, diventeranno obbligatori.

4. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti, continuano ad essere applicate le norme dei medesimi Regolamenti vigenti.

Il presente Statuto comunale è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 di data 02/05/1994, successivamente integrata con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 11/07/1994 poi modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 dd. 23/10/1995, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 23/12/1996 ed attualmente modificato con deliberazione n. 39 dd. 29/10/1998.

IL SINDACO
COMUNALE
F.to Rosani Alberto
Dott.ssa Eida

IL SEGRETARIO
F.to Penasa

Il presente Statuto è stato approvato dalla Giunta Provinciale con osservazioni, in seduta del 05/08/1994, sub. n. 4379/1-B.

Le modifiche e le integrazioni apportate al presente Statuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 dd. 23/10/1995, sono state approvate dalla Giunta provinciale in seduta del 17/11/1995, sub. n. 8080/3-B.

Le successive modifiche apportate al presente Statuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 23/12/1996, sono state approvate dalla Giunta provinciale in seduta del 17/01/1997, sub. n. 921/5-B.

Le attuali modifiche apportate al presente Statuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 29/10/1998, sono state approvate dalla Giunta provinciale in seduta del 27/11/1998, sub. N. 8227/6-B.

Commezzadura, li 27 gennaio 1999

COMUNALE
Eida

IL SEGRETARIO
F.to Pensa Dott.ssa

Il presente Statuto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 39 - Supplemento straordinario - dd. 23/09/1994, e l' "Avviso di Rettifica" sul n. 45 - Supplemento straordinario - dd. 04/11/1994 ed all'Albo Pretorio di questo Comune dal 23/09/1994 al 22/10/1994, per 30 giorni consecutivi.

Le modifiche e le integrazioni apportate al presente Statuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 dd. 23/10/1995, sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 51 dd. 22/12/1995 ed all'Albo Pretorio di questo Comune dal 07/12/1995 al 05/01/1996, per 30 giorni consecutivi.

Le successive modifiche apportate al presente Statuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 23/12/1996, sono state pubblicate sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 10-I/II dd. 25/02/1997 ed all'Albo Pretorio di questo Comune dal 15/02/1997 al 16/03/1997, per 30 giorni consecutivi.

Le attuali modifiche apportate al presente Statuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dd. 29/10/1998, sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 8 dd. 09/02/1999 ed all'Albo Pretorio di questo Comune dal 28/01/1999 al 26/02/1999, per 30 giorni consecutivi ed entrano in vigore il 30 ° giorno successivo alla pubblicazione nel B.U. e quindi il giorno 11/03/1999.

Commezzadura, lì 11 marzo 1999

IL SEGRETARIO

COMUNALE

F.to Penasa Dott.ssa

Elda

La presente copia composta da n. 32 fogli è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

lì 11/03/1999

Il Segretario comunale
(Dott.ssa Penasa Elda)
